

Città di Piacenza


AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO L’A.S.P. “CITTÀ DI PIACENZA” RELATIVO A VARIE FIGURE PROFESSIONALI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER ANNI UNO

CIG: 7589500D84

Sommario

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2 REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE	4
ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 5 PRESTAZIONI A CARICO DEL SOMMINISTRATORE E DELL’UTILIZZATORE	6
ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI DA SOMMINISTRARE	6
ART. 7 PREZZO DEL SERVIZIO E REGIME FISCALE.....	7
ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE.....	9
ART. 9 PENALITÀ.....	9
ART. 10 CAUZIONI E GARANZIE	9
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	11
ART. 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	11
ART. 15 PROCEDIMENTO DI GARA.....	12
ART. 16 CONTRATTO D’APPALTO E SUA DURATA.....	12
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	12
ART. 19 RINNOVO DEL CONTRATTO E PROROGA.....	13
ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	13



ART. 21 DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 23 RECESSO	15
ART. 24 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	15
ART. 25 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO E SUBAPPALTO .	15
ART. 26 RISERVATEZZA.....	16
ART. 27 NORMA DI RINVIO	16
ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI	16

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il presente capitolato detta norme finalizzate ad individuare, l'Agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo (in seguito denominata **somministratore**) tenuta a fornire all'A.S.P. CITTA' DI PIACENZA (in seguito denominata **utilizzatore**), corrente in Piacenza (PC), via Campagna n. 157, figure professionali di varia natura per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo di quello in dotazione (copertura ferie / malattia / maternità / infortunio del personale in dotazione).

Non sarà comunque ammissibile il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali, ai sensi dell'art. 49 della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 (decreto Brunetta). Ai sensi della suddetta disposizione di legge inoltre, la disciplina della materia della somministrazione lavoro sarà comunque devoluta ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le figure professionali oggetto del servizio sono ascrivibili alle categorie di cui al CCNL Comparto Funzioni locali tra cui rientrano:

- Operatore in attività di servizi generali (operaio), Cat. Giur. ed econ. B3;
- Operatore in attività di servizi generali (barista), Cat. Giur. ed econ. B3;
- Operatore socio-sanitari, Cat. Giur. ed econ. C1;
- Istruttore in attività di animazione, Cat. Giur. ed econ. C1;
- Istruttore in attività educative, Cat. Giur. ed econ. C1;
- Istruttore in attività infermieristiche, Cat. Giur. ed econ. C1;
- Specialista in attività contabili, Cat. Giur. ed econ. D1;
- Specialista in attività tecniche, Cat. Giur. ed econ. D1;
- Psicologo, Cat. Giur. ed econ. D1;
- Specialista in attività Sociali, Cat. Giur. ed econ. D1;
- Specialista in attività informatiche, Cat. Giur. ed econ. D1.

In particolare il fabbisogno presunto di n. 1 anno è pari a n. 44.707,00 ore (quarantaquattromilasettecentosette//00) distinte per categorie professionali come da tabella seguente:

FIGURA PROFESSIONALE	Operatore in attività di servizi generali (operaio), B3	Operatore in attività di servizi generali (barista), B3	Operatori Socio-Sanitari, B3	Istruttore in attività di animazione, C1	Istruttore in attività educative, C1	Istruttore in attività infermieristiche, C1	Istruttore in attività infermieristiche, C1	Specialista in attività contabili, D1	Specialista in attività tecniche (Architetto e/o Ingegnere), D1	Psicologo, D1	Specialista in attività Sociali, D1	Specialista in attività informatiche, D1
TOT. ORE ANNUE	8150	1300	22500	2100	1125	3000	3000	800	3528	624	800	780

Potranno essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte in relazione alle effettive esigenze di ASP. Nell'eventualità sarà cura dell'Ente fornire al soggetto aggiudicatario, le caratteristiche del profilo richiesto, l'eventuale scheda aggiornata dei costi delle figure richieste (qualora non fossero state incluse nelle schede del presente capitolato), fermo restando l'aggio di aggiudicazione.

La durata del servizio è di mesi dodici, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (data presunta decorrenza servizio: 01 gennaio 2019).

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

L'ASP Città di Piacenza, in ordine ad alcune figure (ad esempio specialisti in attività infermieristiche, etc..) si riserva la facoltà di stipulare i singoli contratti di somministrazione con durata inferiore rispetto a quella

prevista per il presente appalto nonché di non disporre il relativo rinnovo o proroga dei contratti stessi, senza che l'aggiudicatario, per tale circostanza, possa pretendere alcun indennizzo, rimborso e/o indennità.

Il ricorso alla somministrazione di manodopera, già prevista dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e rientrante nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., è giustificato dalle esigenze straordinarie precedentemente espresse di natura non continuativa. Le fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015, configurano pertanto l'ipotesi della somministrazione di lavoro a tempo determinato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili.

I lavoratori avviati presso le diverse strutture in cui è articolata l'organizzazione dell'utilizzatore non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro, di cui al recente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'utilizzatore nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, il somministratore ha l'obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il servizio di somministrazione comprende quindi l'attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti, in ogni caso, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'artt. 6 e 7 e segg. del disciplinare di gara.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., i soggetti privi dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto di servizi è quindi regolamentato dalle seguenti norme:

Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i.,

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

Legge 136/2010 e s.m.i.;

Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i.;

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi denominato anche "Codice");

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità:

A. Il somministratore, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole prestazioni di lavoro interinale dell'utilizzatore, relativamente alle figure che verranno di volta in volta esplicitate, su richiesta scritta di ASP.

B. Le prestazioni richieste in relazione alle figure di Operatore in Attività di Servizi Generali e/o Operatori Socio-Sanitari e/o Istruttori in Attività Infermieristiche e/o Educatori potranno anche essere articolate con turni nelle 24 ore su 7 giorni la settimana; le turnazioni saranno definite dal responsabile dell'unità operativa

richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del Comparto Funzioni Locali (ovvero 36 ore settimanali per assunzioni full time). Dovrà essere garantita la copertura dell'intero turno di lavoro, secondo quanto già in uso presso l'unità operativa in cui i lavoratori somministrati saranno inseriti. Il corrispondente costo sostenuto dall'Azienda sarà quindi successivamente fatturato dal somministratore

C. Il somministratore dovrà proporre all'utilizzatore almeno n. 2 candidati per ogni figura professionale per le quali vi è la necessità, le stesse verranno sottoposte a colloquio da parte dei referenti dei servizi interessati. In caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità l'utilizzatore si riserva comunque un periodo di prova di almeno 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.

D. Il periodo per il quale ogni lavoratore somministrato dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l'utilizzatore ed il somministratore, la cui durata non potrà essere superiore a **12** mesi. Al termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro. L'ASP Città di Piacenza, in ordine ad alcune figure (ad esempio specialisti in attività infermieristiche, etc..) si riserva la facoltà di stipulare i singoli contratti di somministrazione con durata inferiore rispetto a quella prevista per il presente appalto nonché di non disporre il relativo rinnovo o proroga dei contratti stessi, senza che l'aggiudicatario, per tale circostanza, possa pretendere alcun indennizzo, rimborso e/o indennità.

E. Come già espresso, i lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all'interno dell'ASP o di enti pubblici analoghi.

F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell'utilizzatore. In ragione della specifica attività il personale inserito dovrà avere maturato esperienza in analogo servizio per un periodo non inferiore ai tre mesi e potrà altresì essere prescritto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune apposite discipline, con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo. In via eccezionale tuttavia, nel caso in cui il personale individuato non sia provvisto della necessaria istruzione e formazione, la medesima dovrà essere acquisita prima dell'effettivo inizio del rapporto contrattuale, con oneri economici ad esclusivo carico del somministratore che si intendono già compresi nel prezzo di offerta. Inoltre, per tutta la durata del contratto di appalto, ogni altro onere afferente all'attività formativa del lavoratore somministrato sarà ad esclusivo carico del somministratore. L'agenzia dovrà dimostrare – a richiesta dell'Amministrazione - di aver impiegato interamente la quota parte accantonata per la formazione annua stabilita a favore del personale, mediante la presentazione della documentazione in cui venga attestato il costo e/o gli attestati di formazione sostenuti nel periodo di riferimento. L'accertamento della mancata spesa formativa costituirà titolo per l'Amministrazione per richiedere alternativamente:


- a. l'utilizzo in tempi brevi dei fondi destinati per tali finalità;
- b. l'imputazione delle ore da fatturare al netto di tale mancato costo e il conguaglio a favore dell'Amministrazione di quelle già fatturate a titolo di applicazione retroattiva.

L'agenzia potrà comunque rendere noti i modi e i tempi previsti per sottoporre il personale somministrato ai percorsi formativi.

G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Funzioni Locali per i lavoratori di pari categoria. Ai lavoratori che verranno inseriti in unità che operano su turni spetterà inoltre l'indennità di turno nella misura prevista dal CCNL di riferimento, sulla base del turno effettuato. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'amministrazione.

H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.

I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.



J. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della prestazione lavorativa.

ART. 5 PRESTAZIONI A CARICO DEL SOMMINISTRATORE E DELL'UTILIZZATORE

Il somministratore, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 81/2015, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità al D. Lgs. n. 81/2008.

In altri termini il somministratore si obbliga altresì a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'amministrazione appaltante. Il somministratore si impegna ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i.

L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008; l'utilizzatore si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze. Il somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto prima dell'inserimento nelle strutture dell'utilizzatore i necessari accertamenti sanitari, mentre le eventuali visite periodiche sono a carico dell'utilizzatore.

Il personale richiesto dall'amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

L'amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'utilizzatore corrisponderà al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL di riferimento, nessun corrispettivo è dovuto al somministratore, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione degli operatori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quegli operatori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI DA SOMMINISTRARE

Il servizio dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta inoltrata via PEC o a mezzo posta elettronica, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'agenzia (o in quello minore dettato da urgenze o eventi imprevisti), fino ad un minimo di 24 ore solari;
2. L'amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con PEC o via e-mail:
 - a. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione ed eventuale grado di esperienza necessario;
 - b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c. sede ed orario di lavoro;
 - d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'amministrazione inquadrati nel medesimo profilo;

3. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
4. l'attività del lavoratore presso l'amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
5. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'amministrazione; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1;
6. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
7. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione;
8. la contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
9. eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e attribuzioni di particolari responsabilità e/o progetti spettanti al lavoratore saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'amministrazione;
10. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
11. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvivenza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
12. Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite fax, ovvero tramite e-mail al numero indicato dal somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovranno comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell'offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali;
13. Le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede amministrativa dell'ASP Città di Piacenza, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l'utilizzatore procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

ART. 7 PREZZO DEL SERVIZIO E REGIME FISCALE

L'offerta economica dovrà, secondo le disposizioni del disciplinare di gara, **indicare il margine di agenzia offerto prendendo a riferimento il seguente importo (sul quale effettuare il ribasso): 0,90 €/h.**

Sul margine di agenzia offerto, verrà applicata l'IVA come per legge.

Si precisa che:

- non saranno ammesse a valutazione le offerte che dovessero riportare un margine d'agenzia superiore o pari a quello posto a base di gara;

- il Margine di agenzia orario offerto (c.d. “aggio”) dovrà indicare fino a n. due decimali, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- la Percentuale di ribasso sull'importo del margine di Agenzia posto a base d'asta potrà riportare fino a tre cifre decimali.

Il prezzo indicato in offerta dall'agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza; deve intendersi a corpo, omnicomprensivo e forfettario e, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento da rinnovi contrattuali.

Nessun altro compenso sarà dovuto al somministratore. La maggiorazione suddetta deve restare fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Inoltre nel caso in cui, per rinnovi contrattuali nazionali o integrativi o per altra previsione di legge, vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL del comparto Funzioni Locali, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.

L'aspetto fiscale del servizio è così articolato:

- a) l'attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari è fuori campo iva;
- b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell'utile d'impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%.

Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL di riferimento si intendono riferite alle categorie B3 e C1, D1 ed alle posizioni di accesso iniziali, precisandosi che dovranno essere corrisposte ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell'Azienda ASP Città di Piacenza con pari inquadramento. Restano altresì comprese in tali tariffe le voci accessorie fisse e continuative della retribuzione (ad es. indennità di comparto e di vacanza contrattuale, indennità di qualifica) mentre ne esulano eventuali compensi correlati al raggiungimento di appositi risultati (ad es. incentivi alla produttività) o all'effettiva presenza in servizio.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base integrate dalla maggiorazione richiesta a copertura dell'attività di intermediazione, delle spese generali e dell'utile d'impresa, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

- 1) Ricerca e selezione del personale;
- 2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
- 4) Quota assicurativa INAIL;
- 5) Sostituzione del personale;
- 6) Festività;
- 7) Attività di formazione;
- 8) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- 9) Ferie, congedi e permessi;
- 10) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa inclusi i seguenti esami ematici standard: costo unitario indicativo €. 50,00;
- 11) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
- 12) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali.
- 13) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (**imponibile previdenziale**), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore, posto che ASP è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- 14) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di un file in formato Excel, contenete i nominativi del personale somministrato nel mese con l'indicazione della sede di lavoro e del costo mensile del lavoratore.

Il personale somministrato potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzato dal responsabile referente della struttura e/o servizio presso cui presterà la propria attività. Le ore straordinarie (feriali/notturne/festive/notturne - festive) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali, precisando fin d'ora che l'utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo. Per le ore di lavoro straordinario si applicherà il medesimo aggio offerto dalla società aggiudicataria per le ore ordinarie.

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso l'utilizzatore.

L'utilizzatore deve corrispondere al somministratore il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall'utilizzatore, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse dello stesso.

L'Ufficio Personale dell'utilizzatore trasmetterà al somministratore entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.

ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO INTERINALE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica.

Il somministratore dovrà garantire la sostituzione dell'unità lavorativa per ogni sua assenza con una di pari livello professionale ed è altresì impegnato ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello assente per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni.

ART. 9 PENALITÀ

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi sopra indicati saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori a quelli sopra indicati: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria. La penale si interromperà nel momento in cui l'Azienda ASP, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e l'utilizzatore potrà rivolgersi al somministratore che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

ART. 10 CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice e dall'art. 10 del disciplinare di gara, pari all'importo complessivo di € 17.225,18.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

Si rimanda al disciplinare di gara (art. 10) quanto previsto per la costituzione della garanzia provvisoria e all'art. 93 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e dal disciplinare di gara, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 predetto. La garanzia definitiva potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ASP.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

L'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 2 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.000.000 per RCO, per sinistro e per persona. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate all'ASP, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione.

Il somministratore deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
- c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Funzioni Locali per la categoria professionale corrispondente;
- d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
- e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico dell'utilizzatore).

L'aggiudicatario, dovrà altresì, assicurare i seguenti obblighi:

- a) individuare il Responsabile del Servizio per la gestione dei rapporti con ASP e comunicarne tempestivamente il nominativo;
- b) assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30, comunicando ad ASP nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;
- c) tenuto conto dell'apertura dei servizi socio-sanitari anche nei giorni di sabato e domenica, l'Agenzia dovrà assicurare un recapito per l'attivazione di richieste urgenti.

L'utilizzatore si obbliga a sua volta a:

- a) comunicare per iscritto al somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso il somministratore avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
- b) versare direttamente in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

c) corrispondere al somministratore il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica;

d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore.

Il lavoratore interinale ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto dall'utilizzatore, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e socio-sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato con le modalità che riterrà più opportune e appropriate.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del capitolato, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. L'amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sull'esecuzione del contratto vigilerà il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) che verrà nominato, qualora ricorrano i presupposti di legge, prima dell'esecuzione del servizio da parte del Direttore Generale dell'ASP. Il DEC supporterà il Responsabile del Procedimento nonché effettuerà le verifiche di conformità, tramite controllo sulle modalità di attuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatare la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

ART. 13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.

Il somministratore apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.

ART. 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità meglio definite nel disciplinare di gara (si veda art. 18 e ss).

Si precisa che le voci stipendiali e contributive per ciascuna categoria oggetto del presente appalto, che dovranno essere prese a riferimento nel formulare l'offerta economica sono le seguenti:

Tariffe orarie per cat. giur.																
	B3						C1					D1				
	in orid.		turno 10%	turno 30%	turno 50%	straord 15	in orid.	turno 10%	turno 30%	turno 50%	straord 15	in orid.	turno 10%	turno 30%	turno 50%	straord 15
Stipendio base mensile	10,18		1,02	3,06	5,09	11,71	10,87	1,09	3,26	5,43	12,50	11,82	1,18	3,55	5,91	13,60
Indennità Vacanza Contrattuale	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
Ind. Comparto	0,02						0,03					0,03				
Ind. Comparto q.f.	0,23						0,27					0,30				
Ind. Infermieristica																
13.ma (PAGA BASE+IVC) /12	0,85					0,98	0,91				1,04	0,99				1,13
Rateo ferie (Si considerano 36 gg di ferie all'anno. Il calcolo è eseguito con riferimento allo stipendio base e alla indennità di vacanza contrattuale)	1,18						1,25					1,36				
Totale elementi retributivi	12,46	0,00	1,02	3,06	5,09	12,69	13,32	1,09	3,26	5,43	13,54	14,51	1,18	3,55	5,91	14,73
Oneri TFR (6,91% sul Totale elementi retributivi al netto dell'indennità di comparto q. f.)	0,85						0,90					0,98				
Oneri Contributivi INPS, compresa addizionale ASPI (28,68% + 1,4% sul Totale elementi retributivi)	3,75		0,31	0,92	1,53	3,82	4,01	0,33	0,98	1,63	4,07	4,36	0,36	1,07	1,78	4,43
Inail (calcolato sul Totale elementi retributivi): - 17 per mille su B3, C1 e C1 infermiere; - 6 per mille su D1.	0,21		0,02	0,05	0,09	0,22	0,23	0,02	0,06	0,09	0,23	0,09	0,01	0,02	0,04	0,09
Totale retribuzine + oneri	17,26		1,34	4,03	6,71	16,72	18,46	1,43	4,30	7,16	17,84	19,94	1,55	4,64	7,73	19,25
Fondo formazione (4% sul Totale elementi retributivi)	0,50		0,05	0,16	0,27	0,51	0,53	0,06	0,17	0,29	0,54	0,58	0,06	0,19	0,31	0,59
Ente bilaterale (0,2% sul Totale elementi retributivi)	0,02		0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,00	0,01	0,02	0,03
Totale costo	17,79		1,40	4,20	6,99	17,25	19,02	1,49	4,48	7,46	18,41	20,55	1,61	4,83	8,05	19,87

NB: divisore convenzionale pari a 156 ore mensili

ART. 15 PROCEDIMENTO DI GARA

Si rimanda interamente a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 16 CONTRATTO D'APPALTO E SUA DURATA

La stipulazione del contratto di appalto con l'agenzia aggiudicataria potrà avvenire nei termini previsti dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento, l'amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. Il contratto di somministrazione che sarà stipulato con l'aggiudicatario avrà la durata di 12 mesi.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP Città di Piacenza.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad ASP Città di Piacenza, sede amministrativa e legale Via Campagna 157, 29121 Piacenza, cod. Ufficio UFZOAK, c.f. 01555270337. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, sulle singole fatture dovrà essere operata la ritenuta dello 0,5% da svincolarsi al termine del contratto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'ASP è soggetta alla normativa in materia di *Split Payment*.

I pagamenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 avverranno mediante accordo con il fornitore, configurabile in una dilazione a 60 giorni, ai sensi delle disposizioni normative dell'art. 50 p. 8 della legge n. 833/1978. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano al fornitore gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della Legge Regionale n. 22/1980 da considerarsi, ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo n. 231/2002 corretta prassi commerciale del settore e precisamente:

- dal 61° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta all'Azienda sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in applicazione analogica dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Gl'interessi scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso ed il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese medesimo.

Il termine per il pagamento potrà essere sospeso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- non siano forniti all'ASP gli elementi necessari per il puntuale controllo delle prestazioni effettuate e fatturate.

La sospensione sarà comunicata via fax o PEC; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Agenzia dovrà far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

Si sottolinea che il Tesoriere dell'ASP Città di Piacenza applica una commissione a carico del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell'aggiudicatario la commissione sopra indicata.

L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.

In nessun caso l'Agenzia potrà sospendere la fornitura.

ART. 19 RINNOVO DEL CONTRATTO E PROROGA

Non è previsto alcun rinnovo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, invece, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 20 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii, e a fornire ad A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;

- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e le relative linee guida dell'ANAC.

ART. 21 DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, coadiuvato dai Coordinatori di struttura in quanto Referenti dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità tramite controlli periodici sulle modalità di effettuazione della fornitura, sulla sua corrispondenza a quanto proposto nell'offerta di gara e a quanto contrattualmente stabilito.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'utilizzatore potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec nei seguenti casi (fatto salvo l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato ed eventuali maggiori danni subiti dall'ASP o da terzi nei seguenti casi):

- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- per difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte del Fornitore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore, in caso di cessazione dell'attività del somministratore, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all'utilizzatore che non determini più l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro al personale;
- nel caso in cui l'Agenzia si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto e comunque di ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- nel caso di reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni;
- nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni, o versamento dei contributi;
- qualora l'Agenzia, in caso di irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione degli adempimenti necessari;
- qualora l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara, qualora questi non siano reintegrabili e reintegrati dall'Agenzia nel termine stabilito dall'ASP;
- nel caso di mancato reintegro della cauzione definitiva quando previsto;

- ogni altra causa di risoluzione prevista nel presente Capitolato;
- ogni altra causa di risoluzione prevista per legge.

L'aggiudicatario dovrà proseguire nel servizio sino alla data di risoluzione anticipata.

Nel caso di risoluzione, l'ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'ASP sui beni dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto l'ASP si riserva lo scorrimento della graduatoria risultante dalle operazioni di gara.

ART. 23 RECESSO

L'Agenzia potrà recedere dal contratto d'appalto solo con preavviso di 90 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad A.S.P..

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il recesso del contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'ASP può recedere nei termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'ASP, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva inoltre il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute, relative ai soli contratti applicativi oggetto del recesso, è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario di Agenzia.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.

ART. 24 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi sottesi a tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, convenzioni dell'Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, ASP avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

ART. 25 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria della presente fornitura.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni

pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Il somministratore potrà subappaltare il servizio nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

ART. 26 RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In particolare l'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


ART. 27 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e in tutta la documentazione di gara, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, le norme del codice civile riguardanti il contratto d'appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990 e s.m. ed i.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Reg. Ue n. 2016/679 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- d) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- e) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)



- f) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.P. Città di Piacenza nella persona del Direttore Generale;
- g) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- h) L'A.S.P. Città di Piacenza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Piacenza, lì 03.08.2018

Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristiana Bocchi
(F.to digitalmente)